Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale - disciplina – integrazione con il Codice di procedura civile

Descrizione

Il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge ordinariamente sulla base delle deduzioni difensive delle parti, delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "*necessità di provvedere*", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 43/CFA/2023-2024; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 34/CFA/2023-2024; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 64/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. I, n. 76/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 89/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 4 marzo 2024 (Presidente federale/Fabio Angiolillo)